DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

# Art. 8

## Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate

I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' aggiunto il seguente periodo: "L'Amministrazione ha altresi' facolta' di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 31 dicembre 1992, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.".

Versione in vigore dal 31 dicembre 1992, non più in vigore dal 2 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative |
| Estremi | Decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512 |
| Capo | I — Disposizioni in materia di opere pubbliche |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-1992/art-8-disciplina-omogenea-del-rapporto-di-impiego-delle-forze-di-polizia-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it